

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO N. 619 del 4 Marzo 2016

Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione.

Lotto: n. 2 località: Cento (FE).

Approvazione secondo smontaggio dei moduli abitativi.

Ricognizione valore residuo del buy back

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;

- che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

- che con il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 13, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2016;

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- che con le ordinanze n. 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

- che, con riferimento al lotto 2 in Comune di Cento (FE), in data 15 febbraio 2013 è stato sottoscritto con la Ditta Falcone Costruzioni in Acciaio s.r.l. il relativo contratto di appalto Rep. n. 0068, parzialmente modificato con atto Rep. n. 0097 del 22 maggio 2013, per il corrispettivo contrattuale di € 2.520.536,94 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 57.516,48 non soggetti a ribasso, oltre a € 51.935,50 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

Richiamati, con riferimento al citato lotto 2:

- il Decreto del Commissario Delegato n. 493 in data 31 marzo 2014 e successiva rettifica con Decreto n. 631 in data 17 aprile 2014 con il quale è stato approvato il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale, redatti dal direttore dei lavori geom. Gian Franco Coliva di FBM in data 28 gennaio 2014, confermati dal RUP e sottoscritti in pari data dall'impresa appaltatrice senza riserve né eccezione alcuna, dal quale emerge che l'importo dei lavori eseguiti compresi oneri di sicurezza ammonta ad € 2.572.472,44;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 2237 in data 24 novembre 2014 con il quale:

- a) è stato approvato il certificato di collaudo che ha confermato l'importo dei lavori del conto finale;
- b) è stato precisato che, come previsto dagli articoli 4 e 11 del contratto di appalto, il corrispettivo di riacquisto dei moduli abitativi, riferito ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto, ammonta ad € 235.440,93 oltre ad IVA, importo che, non avendo l'appaltatore prestatato la relativa garanzia, è stato trattenuto dal pagamento delle somme liquidate all'impresa;

- quanto previsto all'art. 22 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di appalto Rep. 0068 del 15 febbraio 2013 nel quale l'impresa appaltatrice su richiesta della stazione appaltante dopo 2 anni dalla consegna dei moduli abitativi è tenuta allo smontaggio e al riacquisto anche parziale di quelli non più in uso (formula del buy back);

- il Decreto del Commissario Delegato n. 623 del 17 luglio 2013 con il quale tra l'altro venivano disciplinate le condizioni ed i criteri per la consegna delle aree ai comuni, per la tempistica di riferimento dei canoni di manutenzione e fissati i tempi di operatività della formula del buy back;

- l'ultimo Verbale di consegna provvisoria dei moduli al Comune di Cavezzo sottoscritto in data 3 gennaio 2013;

- il Verbale di consegna delle aree urbanizzate al Comune di Cento del comparto PMAR lotto 2 sottoscritto in data 13 settembre 2013;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 613 del 8 aprile 2015 di approvazione per lo smontaggio di n.11 moduli abitativi del comparto PMAR lotto 2;

Vista la richiesta inoltrata dal Sindaco del Comune di Cento in data 10 febbraio 2016 assunta al prot. n.CR.2016.6065 con cui si chiede lo smontaggio di n. 7 moduli, di cui n. 5 installati a Cento (sub b) identificati con i numeri 7, 16, 17, 18 e 19 e n. 2 installati ad Alberone (sub c) identificati con i numeri 1 e 2;

Inteso procedere allo smontaggio dei suddetti n. 7 moduli;

Atteso che per il lotto in oggetto, l'ultima consegna provvisoria dei moduli abitativi è avvenuta il 3 gennaio 2013, e pertanto il dovere di riacquisto essendo decorso il termine di due anni produce già i propri effetti;

Rilevato che l'importo da corrispondere all'Amministrazione a titolo di riacquisto, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del CSA, viene calcolato, nell'arco temporale intercorrente tra il 25esimo mese dalla consegna ed il 71esimo mese, in modo lineare decrescente e mensile;

Considerato che la riconsegna dei n. 7 moduli avverrà nel mese compreso tra il 3 marzo 2016 e il 3 aprile 2016, l'importo da corrispondere risulta pari alla frazione di 33/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 29.650,42;

Considerato che, alla data della riconsegna, anche il valore del buy back dei restanti n. 26 moduli installati è ricalcolato alla frazione di 33/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 94.296,89, il valore del buy

back trattenuto inizialmente di € 235.440,93, si riduce complessivamente di € 141.144,04, di cui € 88.957,74 già svincolati con i Decreti n. 613 del 8 aprile 2015 e n. 1983 del 16 ottobre 2015, quindi si possono svincolare € 52.186,30 (€ 141.144,04 - € 88.957,74), di cui € 29.650,42 da trattenere in via definitiva conseguentemente allo smontaggio dei 7 moduli in oggetto ed i restanti € 22.535,88, che potranno essere erogati all'impresa appaltatrice.

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

- 1) di autorizzare lo smontaggio dei n. 7 moduli installati nel Comune di Cento PMAR Lotto 2, di cui n. 5 installati a Cento (sub b) identificati con i numeri 7, 16, 17, 18 e 19 e n. 2 installati ad Alberone (sub c) identificati con i numeri 1 e 2;
- 2) di autorizzare il RUP a redigere apposito Verbale di constatazione per la riconsegna parziale;
- 3) di dare atto:
 - a. che, come previsto dagli articoli 4 e 11 del contratto di appalto rep. 0068 del 15 febbraio 2013, il corrispettivo di € 235.440,93 per il riacquisto di tutti i moduli abitativi, riferito ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto, è stato trattenuto dal pagamento delle somme liquidate sui certificati di pagamento dei lavori all'impresa Falcone Costruzioni in Acciaio S.r.l.;
 - b. che i termini contrattuali relativi al buy back producono i propri effetti a partire dalla data di consegna degli ultimi moduli avvenuta in data 3 gennaio 2013 e pertanto, il dovere di riacquisto decorre dal termine di due anni ovvero dal 3 gennaio 2015;
 - c. che l'importo da corrispondere all'Amministrazione a titolo di riacquisto, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del CSA, viene calcolato, nell'arco temporale intercorrente tra il 25esimo mese dalla consegna ed il 71esimo mese, in modo lineare decrescente e mensile;
 - d. che la riconsegna dei moduli avverrà nel mese compreso tra il 3 marzo 2016 e il 3 aprile 2016, l'importo da corrispondere risulta pari alla frazione di 33/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 29.650,42;
- 4) di determinare pertanto in € 29.650,42 il corrispettivo per il riacquisto dei moduli di cui al punto 1) (formula del buy back), importo escluso dal campo di applicazione dell'IVA, da riconoscere alla stazione appaltante come contrattualmente previsto;
- 5) di rideterminare in € 94.296,89 il valore del buy back dei restanti n. 26 moduli installati al periodo della riconsegna, cioè il mese compreso tra il 3 marzo 2016 e il 3 aprile 2016, in quanto ricalcolato alla frazione di 33/48 dell'importo totale, quindi con una riduzione di € 141.144,04, rispetto al valore del buy back iniziale di € 235.440,93, importo già trattenuto all'impresa dal pagamento del corrispettivo relativo ai lavori e rispetto al quale sono già stati svincolati € 88.957,74, per cui l'importo che si può svincolare equivale ad € 52.186,30 (€ 141.144,04 - € 88.957,74);
- 6) di dare atto che l'impresa Falcone Costruzioni in Acciaio S.r.l., ad avvenuto smontaggio dei moduli abitativi in argomento, in seguito alla riduzione del valore del buy back trattenuto di cui sopra, potrà presentare fattura per l'importo di € 52.186,30 oltre ad IVA, alla cui liquidazione si adempirà con apposito provvedimento;

- 7) di dare atto che, dall'importo da corrispondere all'impresa, di cui al precedente punto 6), dovrà essere trattenuto il corrispettivo di € 29.650,42 per il riacquisto dei moduli come da precedente punto 4;
- 8) di dare atto altresì che a partire della data di riconsegna dei moduli indicati dovrà essere ridotto il canone delle manutenzioni;
- 9) di dare infine atto che nessun onere per il Commissario Delegato deriva dalle operazioni di smontaggio di cui al presente Decreto.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)